

Prot. int. 260

Al Presidente del Tribunale

Dr. Lorena Canaparo

Sede

Oggetto: soluzioni interpretative per la trattazione di provvedimenti urgenti nel periodo 9 marzo -22 marzo 2020.

Premesso e considerato che:

.- con il decreto legge 8 marzo 2020 n. 11 entrato in vigore in data odierna è stata disposta la sospensione delle udienze nella maggior parte dei procedimenti giudiziari con le sole eccezioni di cui all' art. 2, 2 comma lettera g;

.- si rende necessario individuare soluzioni interpretative uniformi nella Sezione civile per la trattazione dei procedimenti urgenti nel periodo 9 marzo \22 marzo 2020 e si dispone:

.-relativamente ai diversi moduli tutte le cause fissate in trattazione da oggi al 20 marzo 2020 sono rinviate a date successive al 23 marzo 2020 con singoli provvedimenti dei magistrati che provvederanno a rinvii fuori udienza compatibilmente con il ruolo del singolo magistrato e con la natura della causa.

Restano escluse da questo rinvio generale solo le procedure cautelari (termine che è da intendersi esteso anche ai procedimenti ex art. 700 cpc) che, riguardando diritti fondamentali della persona, esigano trattazione immediata; dette procedure cautelari verranno assegnate secondo i normali criteri di attribuzione.

Verrà assicurata, altresì, la trattazione dei procedimenti di cui all' art. 283 cpc.

.-relativamente al modulo 1, che tratta materia di famiglia e volontaria giurisdizione, i Giudici togati ed onorari tratteranno nelle già previste udienze, conformemente al decreto legge 8 marzo 2020 n. 11, i procedimenti relativi ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;

sempre nella previsione del citato decreto legge, i giudici togati ed onorari -con riguardo ai procedimenti per l' adozione di provvedimenti in materia, di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione- terranno udienza nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;

provvederanno altresì, al conferimento dell' ufficio di tutore, di curatore e di amministratore di sostegno ove già sia stata disposta la convocazione del soggetto nominato.

Provvederanno altresì, secondo le attribuzioni attuali, nei procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari.

9 marzo 2020


(Alberto Princiotta)